

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 1599

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENSORIO, AMALFITANO, CASATI*Presentata il 10 aprile 1980*

Riconoscimento ai fini pensionistici degli anni accademici per il conseguimento del diploma di educazione fisica presso le cessate accademie e gli attuali istituti di educazione fisica

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Le disposizioni vigenti in materia di pensioni ordinarie a carico dello Stato prevedono che il personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, per il quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di laurea, o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza dei corsi di perfezionamento, può domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Possono essere riscattati i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione, che non siano contemporanei a servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, prestati alle amministrazioni statali sopraindicate

Il personale che chiede il riscatto dei periodi di studio ai sensi del presente articolo è tenuto al pagamento del contributo previsto dalle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi ai fini di pensione. Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro tre anni dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza, previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

In base alla su riferita normativa il Ministero della pubblica istruzione non ha ammesso al riscatto il periodo di studio necessario per il conseguimento del diploma presso le cessate accademie e gli attuali istituti superiori di educazione fisica, nella considerazione che la normativa stessa fa riferimento al diploma di laurea, di durata quadriennale, con esclusione quindi degli altri titoli di studio di durata inferiore. E non tenendo conto che tale di-

ritto ha già avuto il riconoscimento della Corte dei conti, la quale, estendendo l'interpretazione della legge 15 febbraio 1968, n. 46, ha già proceduto alla registrazione di alcuni decreti relativi a corsi di studio seguiti presso istituti superiori di altre branche, col conseguimento di diploma e non di laurea.

Al riguardo si deve osservare che è vero che il diploma conseguito presso le Accademie e gli ISEF presuppone un corso di stu-

dio di durata triennale. Ma è altrettanto vero che il predetto diploma e la laurea sono entrambi a livello post-secondario, cioè universitario, per cui non si vede quale sostanziale differenza sussista tra i due titoli di studio.

Per ovviare comunque alla discrasia lamentata, si predispone il sottomotato provvedimento, atto a sancire l'equipollenza dei diplomi di educazione fisica alla laurea, al fine del conseguimento dei diritti summenzionati.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il diploma conseguito presso le cessate accademie e gli attuali istituti superiori di educazione fisica è equiparato alla laurea per il riscatto ai fini pensionistici di cui alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni.